



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Roma,

OGGETTO: Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, p. c.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, con l'unità circolare, ha fornito indicazioni ai Signori Prefetti in merito alla tematica specificata in oggetto, con particolare riferimento alle misure di semplificazione predisposte per la rapida definizione delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana già presentate, in vista della introduzione di una nuova procedura informatizzata.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle indicazioni, definite d'intesa con questa Direzione Centrale, volte alla semplificazione delle attività in carico agli Uffici Immigrazione nell'ambito del procedimento in oggetto.

Pertanto, in base alla nuova procedura, codeste Questure non dovranno più procedere al colloquio con l'interessato, limitandosi a fornire esclusivamente tramite il sistema informatico in uso le informazioni riguardanti la regolare presenza sul territorio nazionale dello straniero richiedente la cittadinanza e dei familiari, la posizione giudiziaria, nonché ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, quali ad es. segnalazioni di reato inoltrate all'autorità giudiziaria, eventuali procedimenti penali avviati da quest'ultima nei confronti dello straniero, inammissibilità Schengen, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle banche dati di Polizia.

Al fine di assicurare la permanenza dei requisiti in capo all'interessato anche successivamente all'inoltro del rapporto informativo, codeste Questure dovranno altresì segnalare, con le medesime modalità, il verificarsi di eventuali ulteriori situazioni rilevanti a carico dell'interessato, quali ad es., revoca del permesso di soggiorno, notizie di reato, condanne, sottoposizione a misure di sicurezza, suscettibili di valutazione prima dell'emanazione del provvedimento finale o, comunque, prima della notifica dello stesso.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Lonconi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	AOSTA
e, per conoscenza,	
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>SEDE</u>
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	<u>SEDE</u>
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>SEDE</u>
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	ROMA

OGGETTO: Procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

L'incremento costante del numero delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana non consente agli Uffici di assicurare sempre il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonostante siano state adottate importanti misure di semplificazione delle procedure.

In vista del completamento del processo di informatizzazione di dette procedure, con l'avvio sperimentale della modalità di acquisizione "on-line" delle domande, occorre attuare attività preparatorie consistenti principalmente nel monitoraggio dei procedimenti amministrativi *in itinere*.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Quanto sopra al fine di assicurare che le istanze già presentate, e per le quali non siano esaurite le fasi endoprocedimentali, vengano definite prima della introduzione della nuova procedura.

Sulla base delle circolari diramate in passato, si è instaurata la prassi dell'acquisizione degli elementi essenziali ai fini dell'istruttoria attraverso la convocazione dell'interessato presso le locali Autorità di P.S..

A tale proposito si è ritenuto, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le Questure, superando la prassi del colloquio, possano limitarsi a fornire le informazioni riguardanti la regolare presenza sul territorio dello straniero richiedente la cittadinanza e dei familiari, la posizione giudiziaria, nonché ogni altra notizia rilevante sotto il profilo della sicurezza, anche mediante attento controllo delle risultanze nelle banche dati di Polizia (segnalazioni di reato inoltrate alla competente Autorità giudiziaria e eventuali procedimenti penali avviati da quest'ultima nei confronti dello straniero, inammissibilità Schengen).

Le SS.LL. formuleranno quindi le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 362/1994, tenendo conto dei predetti elementi istruttori.

E' opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sulla circolare del 17 aprile 2012 a firma congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministro dell'Interno, la quale, tra l'altro, ha chiarito che al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le disposizioni dettate dal d.P.R. 445/2000, come modificato dalla legge n. 183/2011, in materia di autocertificazione, fermo restando che, ove gli elementi richiesti attengano ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano, deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta nei termini di legge.

Con riferimento ai dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda, codesti Uffici potranno verificare la veridicità delle stesse, nei casi previsti dall'art. 71 del d.P.R. citato, segnalando eventuali scostamenti rispetto a quanto dichiarato.

Resta ferma l'assoluta necessità di segnalare altresì – attraverso il sistema informatico – il verificarsi di eventuali ulteriori situazioni penalmente rilevanti a carico dell'interessato, rispetto a quanto già comunicato (ritiro del permesso di soggiorno, denunce, notizie di reato, sottoposizione a misure di sicurezza), da valutare prima dell'emanazione del provvedimento finale o, comunque, prima della notifica dello stesso.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DI CAPRIO)